

**CRITERI DI PRECEDENZA NELLE AMMISSIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA TOMMASEO  
NEI CASI DI ESUBERO DELLE DOMANDE RISPETTO ALLE DISPONIBILITÀ DI POSTI.**

Deliberazione Consiglio di Istituto del 9.06.2014

Nei casi in cui le domande di iscrizione alle SEZIONI di scuola dell'infanzia TOMMASEO superino le effettive disponibilità di accoglimento previste dalla normativa vigente, tenuto conto degli spazi della sede, si provvederà a formulare una graduatorie degli alunni di cui sia stata presentata regolare domanda di iscrizione entro i termini, escludendo coloro che, per la posizione numerica attribuita, dovessero risultare eccedenti rispetto al numero massimo di alunni prevedibili in una classe ai sensi del D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" o norma successivamente intervenuta ad integrazione o sostituzione.

Poiché gli spazi a disposizione della sede Tommaseo, in particolare per un'aula finalizzata alla didattica e la mensa, sono inferiori a quanto necessario per ospitare il numero massimo degli alunni previsti dal comma 9, art. 3 del citato D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 secondo gli standard previsti dal D.M. 18/12/75, tab. 5 "Indici di superficie per scuola materna", il numero massimo degli alunni accoglibili nella sede è individuato in 82.

Gli alunni esclusi sono ammessi in lista d'attesa. L'accesso ad una sezione della scuola Tommaseo potrà avvenire quando se si renderanno disponibili posti per trasferimento o rinuncia di chi collocato in posto utile.

La graduatoria si definisce valutando le condizioni di cui ai punti seguenti:

1. CRITERI DI RESIDENZA – mutualmente esclusivi, definiscono tre gruppi a priorità decrescente, integrati dai criteri di cui ai punti seguenti – a parità di condizione si applica il criterio di minor distanza lineare.
  1. 1. Residenti in Venezia Centro Storico.
  1. 2. Residenti nelle Isole.
  1. 3. Residenti in località di terraferma.
2. SITUAZIONI DI NECESSITA' – gli alunni di cui ai punti (2.1) e (2.2) sono ammessi con priorità rispetto agli alunni che, come loro, soddisfano uno dei criteri di cui al punto 1. CRITERI DI RESIDENZA
  2. 1. Stato di disabilità psicofisica definita ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 5 febbraio 1992 n. 1044, "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". In caso di richieste in concorrenza per alunni che presentano disabilità è data precedenza all'alunno cui è stata riconosciuta la situazione di gravità ai sensi dell'art. 10, comma 5, della Legge 30 luglio 2010, n. 1226. A parità di condizioni si procede ai sensi dei criteri di cui ai punti seguenti.
  2. 2. Inserimento in istituti per l'infanzia o comunità; stato di affidamento o adozione.
3. FRATELLI NELLA SEDE – gli alunni di cui al punto (3) sono comunque ammessi con priorità tenuto conto di quanto definito al precedente punto (2).
  3. 1. Presenza di fratelli frequentanti la stessa sede, purché non in età immediatamente precedente l'obbligo scolastico, o la scuola Primaria Gallina – purché non frequentanti la classe quinta nell'anno in cui si procede all'iscrizione del fratello.

4. GENITORI LAVORATORI O SOLI – gli alunni che soddisfano i criteri 1 e 4 sono ammessi con priorità rispetto agli alunni che, come loro, soddisfano uno dei criteri di cui al punto (1) CRITERI DI RESIDENZA,
  4. 1. Condizione di genitore solo lavoratore.
  4. 2. Entrambi i genitori lavoratori.
  
5. STATO DI ANTICIPATARIO – da valutarsi ai sensi dei punti precedenti
  5. 1. Condizione di anticipatario, ovvero compimento dei 3 anni entro il 30 aprile dell’anno successivo l’inizio dell’anno scolastico di riferimento.

I gemelli sono inseriti in classi diverse. L’handicap fisico è considerato ai sensi di cui ai precedenti punti da 1 a 5. Gli alunni anticipatari sono inseriti a partire dal mese di gennaio.

#### **ISCRITTI NON ANTICIPATARI FUORI TERMINE**

Le iscrizioni degli alunni non anticipatari è accettata dopo i termini e nel corso dell’anno scolastico. Essi saranno inseriti nelle sezioni con le modalità previste dal Regolamento della Scuola compatibilmente con le disponibilità di posti e comunque in coda agli alunni non anticipatari iscritti entro i termini previsti dall’apposita circolare ministeriale. L’inserimento dell’alunno non anticipatario, iscritto in qualunque momento, anche ad anno scolastico già avviato, è comunque precedente l’inserimento di alunni anticipatari pur iscritti nei termini previsti dalla citata circolare ministeriale. Per la definizione della graduatoria degli anticipatari nei confronti dei non anticipatari a qualunque titolo e in qualunque data iscritti, si procede per scaglioni mensili, 1 gennaio, 31 gennaio ecc. fino al 30 aprile; si applicano quindi i criteri di cui sopra. A parità vale la data di nascita.